

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **986/1988** (ECLI:IT:COST:1988:986)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **SPAGNOLI**

Camera di Consiglio del **06/07/1988**; Decisione del **11/10/1988**

Deposito del **19/10/1988**; Pubblicazione in G. U. **26/10/1988**

Norme impugnate:

Massime: **14025**

Atti decisi:

N. 986

ORDINANZA 11-19 OTTOBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, in relazione all'art. 58, lett. b), dello stesso d.P.R. (Norme generali per l'igiene del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Massa, nel procedimento penale a carico di Vannucci Cesare, iscritta al n. 842 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che, il Pretore di Massa, con ordinanza del 2 luglio 1987 (r.o. n. 842/1987), impugna, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70 Cost., l'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n.303, il quale prevede che nel caso di lavorazioni che producano scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, siano adottati provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità;

che, ad avviso del giudice a quo, mancando nel nostro ordinamento apposite norme, spetterebbe al giudice di identificare i limiti massimi della tollerabilità dei rumori negli ambienti di lavoro, con ciò esercitando in pratica una funzione normativa di ricostruzione "a posteriori" della fattispecie incriminata: il che darebbe luogo a situazioni di diseguaglianza, posto che i destinatari del precetto non sarebbero messi in grado di conoscere preventivamente ed esattamente i comportamenti vietati;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione;

Considerato che la questione è sostanzialmente coincidente con quella già ritenuta non fondata dalla sentenza n. 475 del 1988, non essendo il riferimento, peraltro generico, all'ulteriore parametro ricavato dall'art. 24 Cost. idoneo a mutarne l'effettiva prospettazione;

che, la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l'igiene del lavoro), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 70 Cost., sollevata dal pretore di Massa con ordinanza del 2 luglio 1987 (r.o. n. 842/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.